



## COMUNE di EDOLO

Provincia di Brescia

25048 EDOLO (BS) Largo Mazzini n. 1 - Tel. 0364/773011 Fax 0364/71162

e-mail: [info@comune.edolo.bs.it](mailto:info@comune.edolo.bs.it)

01.04.2022

A tutti i dipendenti

A tutti gli amministratori

### CIRCOLARE

**OGGETTO: Certificazione verde COVID-19 e nuove prescrizioni di legge con decorrenze dal mese di Aprile 2022.**

Il sottoscritto Segretario comunale, Dott. Ausiliari Matteo,

nel ricordare:

- che il D.L. n. 52 del 2021, così come convertito in L. n. 87/2021, che con l'art. 9-quinquies ha imposto, a decorrere dal 15/10/2021, anche al personale delle amministrazioni pubbliche, al fine di poter accedere legittimamente sul luogo di lavoro, il possesso e l'esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID-19 cd. "green pass base", e contestualmente obblighi di organizzazione dei controlli in capo al datore di lavoro;
- il decreto n. 6 in data 12/10/2021, cd. "organizzazione controlli Green Pass", a firma congiunta del Vice Sindaco dell'ente, Roberto Boninchi, e del sottoscritto, a cui si rimanda, mediante il quale si è provveduto ad organizzare e disciplinare le attività di controllo;
- le ultime note prescrizioni normative sopravvenute ai sensi:
  - a) del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, mediante il quale sono state impartite nuove disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza al 31/03/2022;
  - b) dell'art. 3 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, in merito alla durata delle certificazioni verdi COVID-19 (rilasciate a seguito di avvenuta vaccinazione o avvenuta guarigione come previsto dall'art. 9, comma 2, lett. a), b) e c-bis) del D.L. n. 52/2021 così come convertito in L. n. 87/2021) che, a decorrere dalla data dello 01/02/2022, vedono la propria validità abbreviarsi a sei mesi (6) a partire dalle decorrenze stabilite dal medesimo art. 9 del D.L. n. 52/2021 (norme a cui si rimanda),

**chiede la massima collaborazione al fine del rispetto delle disposizioni di legge soprariportate.**

**Nello specifico si ricorda a tutti i dipendenti ed assimilati:**

- 1) che permane per il personale delle amministrazioni pubbliche, al fine di poter accedere legittimamente sul luogo di lavoro, il possesso e l'esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID-19 cd. "green pass base", e contestualmente obblighi di organizzazione dei controlli in capo al datore di lavoro;



## COMUNE di EDOLO

Provincia di Brescia

25048 EDOLO (BS) Largo Mazzini n. 1 - Tel. 0364/773011 Fax 0364/71162

e-mail: [info@comune.edolo.bs.it](mailto:info@comune.edolo.bs.it)

- 2) che la disposizione riportata al punto 1 si applica, altresì, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni (art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021, così come spiegato con nostro decreto citato in premessa);
- 3) che l'obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute (a tal fine si ricorda la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, ed in ultima la circolare del Ministero della Salute del 25 gennaio 2022 che ha prorogato la validità delle certificazioni di esenzione già rilasciate fino al 28/02/2021, circolari a cui si rimanda);
- 4) stante la riduzione a sei mesi (6), a regime dal 1<sup>a</sup> febbraio, della validità temporale delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a seguito di avvenuta vaccinazione o avvenuta guarigione, di verificare la propria certificazione verde al fine di poter continuare ad accedere legittimamente sul luogo di lavoro conformemente alle possibilità che la normativa sulle certificazioni verdi acconsente;
- 5) **che tutti coloro che hanno una età superiore a 50 anni, a decorrere dalla data dallo 01/04/2022, al fine di poter accedere legittimamente sul luogo di lavoro, dovranno possedere, e saranno tenuti ad esibire, una delle certificazioni verdi di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), c) e c-bis) del D.L. n. 52/2021 (cd. GREEN PASS BASE), in corso di validità (viene meno quindi l'obbligo del possesso del cd. GREEN PASS RAFFORZATO, in scadenza il 31/03/2022);**
- 6) che permane l'obbligo dell'uso delle semplici mascherine chirurgiche all'interno degli uffici per il personale e per tutti coloro che vi accedono, con le sole esenzioni previste esplicitamente dalla norma (bambini di età inferiore ai sei anni, persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non potere fare uso del dispositivo);
- 7) che, per quanto riguarda l'accesso sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è necessario l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

**Tutto quanto sopra riportato, ai sensi delle norme citate ad oggi vigenti, ha valenza temporale sino al 30/04/2022.**

Si ricorda, inoltre, ai sensi dell'art. 10-ter del D.L. 52/2021, così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 24/2022 del 24/03/2022, che a decorrere dalla medesima data dello 01/04/2022, *“a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto”.*

Quanto sopra riportato ha rilevanza anche per gli amministratori, quindi Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali, ai sensi del portato generale dell'art. 1 del D.L. n. 1 del 2022.



## COMUNE di EDOLO

Provincia di Brescia

25048 EDOLO (BS) Largo Mazzini n. 1 - Tel. 0364/773011 Fax 0364/71162

e-mail: [info@comune.edolo.bs.it](mailto:info@comune.edolo.bs.it)

### **INGRESSO UTENZA A DECORRERE DALLO 01/04/2022**

**Ricordato quanto sopra, si mette in evidenza che a decorrere dalla data dello 01/04/2022 viene meno l'obbligo a carico dell'utenza dei pubblici uffici del possesso della certificazione verde COVID-19 cd. GREEN PASS BASE per l'accesso agli uffici pubblici, e conseguenti correlati obblighi di controllo da parte dell'ente.**

L'unico obbligo che permarrà in capo all'utenza per l'accesso agli uffici, sarà l'uso delle semplici mascherine chirurgiche.

Per gli strumenti con cui effettuare i controlli si rimanda a quanto già illustrato con il decreto citato in premessa.

Certo della vostra collaborazione, auguro a tutti buon lavoro.

*Il Segretario Comunale*  
(Ausiliari Dott. Matteo)